

N. 50.542 di repertorio N. 25.150 di raccolta
Costituzione di associazione senza scopo di lucro.=

REPUBBLICA ITALIANA

Il venti dicembre duemiladiciotto, in Firenze, via Masaccio 187, nel mio studio.

Avanti di me, Dr. Vincenzo Gunnella, notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, sono presenti:

- **FEDERICI Luca,**

- **SPARAPANI Giovanna,**

- **ALESSANDRA Piero,**

- **PIAZZINI Renato,**

- **GARASSINO Luisa,**

I componenti, della cui identità personale sono certo, dichiarano di essere cittadini italiani e con questo atto stipulano quanto segue:

1)

E' costituita tra i signori FEDERICI Luca, SPARAPANI Giovanna, ALESSANDRA Piero, PIAZZINI Renato e GARASSINO Luisa, una associazione senza scopo di lucro denominata:

"Associazione Culturale INFOTO"

in breve "INFOTO".

2)

L'associazione ha sede in Firenze, Via Dante Alighieri n.12.

3)

L'associazione sarà retta dallo statuto che i componenti mi consegnano, già redatto e che, previa lettura da me datane ai componenti stessi ed approvazione dei medesimi, qui allego sub "A", firmato come per legge.

4)

Le finalità, l'amministrazione, gli organi e quant'altro attinente alla vita dell'associazione meglio risultano disciplinati dallo statuto, cui i componenti fanno riferimento.

5)

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre duemiladiciannove.

6)

I componenti procedono alla elezione delle cariche sociali e stabiliscono che la associazione sia inizialmente amministrata, così come previsto dallo statuto dell'associazione, da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri e conseguentemente nominano per tre esercizi, e cioè con durata in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, quali membri del Consiglio Direttivo i sopra generalizzati signori:

- FEDERICI Luca;

- SPARAPANI Giovanna;

- ALESSANDRA Piero;

- PIAZZINI Renato; e

Registrato a Firenze
il 31 dicembre 2018
al n. 41912 Serie 1T

- GARASSINO Luisa;

che, presenti, accettano la carica dichiarando di non versare in alcuno dei casi di ineleggibilità o decadenza previsti dalla legge;

i nominati componenti del Consiglio Direttivo designano quale Presidente della Associazione il sig. Luca FEDERICI che accetta.

I nominati membri del Consiglio Direttivo, riunitisi in prima adunanza, deliberano che, previa loro richiesta, potranno essere ammessi con la qualifica di Soci Fondatori dell'Associazione, i signori:

VINZI Antonio, BIZZARRI Gaia, DE SILVESTRO Alma Danièle, MACHERELLI Massimo, RADICATI Bruno, LUZZI Paolo, MESCHINI Aldo, CENCI Mauro, MERCIAI Marco, GUILLON Nicole e BUSIGNANI Franco.

7)

Gli altri organi sociali verranno nominati successivamente al presente atto nel rispetto delle disposizioni statutarie.

Questo atto, scritto parte da persona di mia fiducia e parte di mia mano, da me letto ai comparenti, che lo dichiarano conforme alla volontà espressami ed approvano, occupa quattro pagine di un foglio e viene sottoscritto alle ore quindici e minuti venti.

F.TI: Luca Federici - Giovanna Sparapani - Piero Alessandra - Renato Piazzini - Luisa Garassino - DR. VINCENZO GUNNELLA NOTAIO

Allegato "A" al Repertorio N. 50.542 Raccolta N. 25.150

Statuto

"Associazione Fotografica INFOTO"

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita in Firenze l'Associazione culturale ricreativa, apolitica, apartitica e senza fini di lucro denominata: "Associazione Fotografica INFOTO", che ha in sede in Firenze Via Dante Alighieri n.12.

L'"Associazione Fotografica INFOTO" è un'associazione di fatto non ha scopi di lucro ed è dotata di autonomia funzionale.

L'eventuale spostamento della sede sociale non comporta la modifica dello statuto.

La sede sociale potrà essere trasferita su decisione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice.

Art. 2 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Generale, ai sensi dell' Art. 31 del presente statuto.

Art. 3 - Oggetto sociale

L'Associazione è costituita tra cultori ed appassionati di arte fotografica e di arti visive, essa si propone di promuoverne e svilupparne la cultura in generale, la conoscenza tanto dal punto di vista tecnico che nel senso più propriamente artistico ed espressivo di tutte le arti visive, anche a mezzo di mostre, manifestazioni, pubblicazioni e/o quant'altro possa essere connesso e necessario al perseguimento dello scopo associativo; ciò potrà essere fatto anche a mezzo di terze parti, persone, associazioni ed aziende o enti pubblici.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione si propone:

Per raggiungere tale scopo, l'Associazione:

- raduna periodicamente i propri Soci per promuovere, mediante dibattiti, anche con altri simpatizzanti, lo studio e l'approfondimento delle moderne tecniche di ripresa, fotoritocco, stampa, montaggio e sonorizzazione di immagini,

nonché l'analisi critica ed estetica della fotografia;

- realizza esposizioni mostre e proiezioni, sia personali sia collettive, di Soci e simpatizzanti; corsi fotografici o altri eventi finalizzati al miglior raggiungimento dell'oggetto sociale, anche tramite l'organizzazione che potrà essere affidata o concessa a terze parti;

- organizza manifestazioni, quali ad esempio: proiezioni, mostre, dibattiti di varia natura miranti anche alla miglior conoscenza ed al progresso della fotografia e della cultura in generale;

- propone corsi didattici a singoli o gruppi, anche in collaborazione con Enti che sviluppino attività culturali;

- cura la pubblicazione, sia multimediale e non, di riviste, libri, opuscoli e cataloghi da cedere, anche con contributo economico, purché prevalentemente indirizzati ai Soci o simpatizzanti.

- allaccia rapporti di scambio e di mutua collaborazione con altre Associazioni fotografiche, sia nazionali sia estere che abbiano le stesse finalità istituzionali;

- si propone di collaborare con altre Associazioni culturali del territorio, nazionali ed internazionali, nonché con Assessorati alla cultura, per incrementare lo sviluppo culturale in generale e in particolare nel proprio ambito.

L'Associazione potrà aderire ad una o più Associazioni nazionali o internazionali scelte volta per volta dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà provvedere alla registrazione del marchio che in tal caso sarà di esclusiva titolarità della "Associazione Fotografica INFOTO".

Il marchio potrà essere utilizzato da altri soggetti solo a seguito di specifica approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 4 - Soci

Possono essere Soci solo le persone fisiche.

I Soci ORDINARI si distinguono in FONDATORI, ORDINARI, ORDINARI JUNIOR.

E' facoltà dell'Assemblea Generale dei Soci di istituire altre categorie di Soci.

Art. 5 - Caratteristiche dei Soci FONDATORI

I Soci FONDATORI devono aver compiuto il 25° anno di età. Hanno diritto di voto e di veto:

- per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione di cui devono fare parte in numero maggioritario sul totale complessivo dei componenti o comunque, nel caso di dimissioni, devono essere sostituite da soci sostenitori di loro gradimento;

- per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

- per l'approvazione della Relazione del Presidente;

- per l'approvazione del Regolamento e delle sue modifiche.

Possono essere eletti alle cariche sociali, se in regola con la quota associativa dell'anno precedente e dell'anno in corso.

I Soci non Consiglieri non assumono alcuna responsabilità oltre all'ammontare delle rispettive quote sociali.

Art. 6 - Caratteristiche dei Soci ORDINARI

I Soci ORDINARI devono aver compiuto il 21° anno di età.

I Soci I ORDINARI hanno diritto di voto:

- per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

- per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

- per l'approvazione della Relazione del Presidente;

- per l'approvazione del Regolamento e delle sue modifiche.

Possono essere eletti alle cariche sociali, se in regola con la quota associativa dell'anno precedente e dell'anno in corso.

I Soci non Consiglieri non assumono alcuna responsabilità oltre all'ammontare delle rispettive quote sociali.

Possono essere ammessi alla categoria dei soci ORDINARI, anche le persone che su proposta del Consiglio Direttivo, previa richiesta di adesione, vengono nominate tali dall'Assemblea dei Soci a riconoscimento dell'opera svolta direttamente o indirettamente a favore dell'Associazione.

Art. 7 - Caratteristiche dei Soci ORDINARI JUNIOR

I Soci ORDINARI JUNIOR non devono aver compiuto il 21° anno di età.

I Soci I ORDINARI JUNIOR hanno diritto di voto:

- per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per l nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

- per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

- per l'approvazione della Relazione del Presidente;

- per l'approvazione del Regolamento e delle sue modifiche.

Possono essere eletti alle cariche sociali, se in regola con la quota associativa dell'anno precedente e dell'anno in corso.

I Soci non Consiglieri non assumono alcuna responsabilità oltre all'ammontare delle rispettive quote sociali.

I soci ordinari minori di età, sia per l'adesione che per la partecipazione alla vita associativa, ivi compreso per l'esercizio del diritto di voto, devono preventivamente dimostrare per iscritto l'autorizzazione dei e/o dei propri genitori.

Possono essere ammessi alla categoria dei soci ORDINARI JUNIOR, anche le persone che su proposta del Consiglio Direttivo, previa richiesta di adesione, vengono nominate tali dall'Assemblea dei Soci a riconoscimento dell'opera svolta direttamente o indirettamente a favore dell'Associazione.

Art. 8 - Quote sociali

Le quote sociali, per tutte le categorie di Soci, vengono stabilite ogni anno dal Consiglio Direttivo, entro il mese di ottobre.

In caso di mancata decisione entro tale termine, la quota sociale rimane invariata per l'anno immediatamente successivo. Le quote sociali sono intrasmissibili, inalienabili, salvo i trasferimenti mortis causa e comunque non sono rivalutabili.

Possono essere richieste eventuali contribuzioni volontarie "una tantum" in funzione di un ottimale raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 9 - Modalità associative

Le domande di associazione debbono essere indirizzate al Presidente. L'accettazione o meno di esse viene inappellabilmente decisa dal Consiglio Direttivo nella sua più prossima riunione e in caso di mancato accoglimento della domanda il Consiglio Direttivo deve motivarne le ragioni.

L'iscrizione al Circolo comporta l'accettazione integrale del presente Statuto e del Regolamento di cui all'art. 32.

Il comportamento dei Soci nei confronti degli altri Soci e verso gli estranei dovrà essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, onestà e buona fede, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro nel rispetto del rapporto associativo.

Art. 10 - Recesso del Socio

Ogni Socio può recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo dall'Associazione, dandone comunicazione al Presidente, ma perdendo ogni diritto maturato o in corso di maturazione.

La quota versata nel corso dell'anno rimane comunque acquisita alle casse del Circolo e non è rimborsabile.

Art. 11 - Indegnità

Perdono la qualità di Socio, per indegnità, coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o di ripetuti comportamenti scorretti nei confronti dei Soci e/o del Circolo e/o lesivi della dignità del Circolo stesso e/o di atti che costituiscano violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

Il provvedimento di espulsione è deciso dal Consiglio Direttivo con delibera scritta e validità immediata.

Gli associati espulsi possono ricorrere per scritto con le modalità descritte nel Regolamento contro il provvedimento entro 30 giorni dalla sanzione, richiedendo un parere vincolante all'Assemblea degli Associati.

Art. 12 - Rinnovo

Il rinnovo della quota associativa annuale dovrà essere effettuato prima dell'Assemblea generale dei Soci e comunque non oltre il primo bimestre dell'anno.

Art. 13 - Esclusione dal diritto di voto

I Soci non in regola con la quota associativa non possono esercitare il diritto di voto, rivestire cariche in seno all'Associazione e presentare mozioni.

Art. 14 - Amministrazione

L'Associazione è amministrata e gestita dai Soci, i quali manifestano la loro volontà per mezzo delle assemblee e per i soci stessi ed a loro nome da un Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, dei quali almeno la maggioranza nominati tra i soci FONDATORI o tra persone di loro diretta ed espresso indicazione e/o gradimento.

I Consiglieri devono essere in regola con la quota dell'anno a cui si riferisce l'Assemblea.

Il Consiglio dura in carica tre anni sociali.

E' ammessa la rieleggibilità dei Consiglieri.

Art. 16 - Cariche sociali

Tutti i Soci FONDATORI, i Soci ORDINARI ed i Soci ORDINARI JUNIOR, se in regola con la quota associativa dell'anno precedente e dell'anno in corso, possono proporsi e concorrere alla nomina di Consigliere; godono pertanto di piena eleggibilità attiva e passiva.

Il Consiglio Direttivo eletto nomina, scegliendo al proprio interno, un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Cassiere ed ha la facoltà di ridistribuire le cariche nel corso del proprio mandato in caso di comprovata necessità, nonché di conferire specifiche deleghe a singoli Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce a richiesta del Presidente o di tre Consiglieri e delibera a maggioranza relativa dei presenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo può essere effettuata a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, fax, PEC od e-mail, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; essa deve contenere l'ordine del giorno al quale lo svolgimento della riunione dovrà fare riferimento.

Ai fini della convocazione costituisce validità di domicilio l'ultimo indirizzo, anche di posta elettronica PEC, comunicato dal ogni singolo Consigliere.

In caso di parità dei voti, quello del Presidente o, in sua vece, quello del Vicepresidente è preponderante.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza del Presidente o del Vicepresidente e di almeno tre Consiglieri.

I componenti del Consiglio Direttivo che manchino tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio senza giustificato motivo decadono automaticamente dalla carica.

I membri del Consiglio Direttivo dimissionari verranno sostituiti ad opera del Consiglio stesso in via provvisoria, sino alla prossima Assemblea. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri del Consiglio, per effetto di dimissioni, quelli rimasti in carica devono convocare un'Assemblea straordinaria perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

La carica di Consigliere è gratuita e non consente altre remunerazioni diverse dal mero rimborso spese (a piè di lista e dietro presentazione di regolari documenti giustificativi) sostenute per conto del Circolo.

In ogni caso le spese devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente.

Art. 17 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio predispone il programma delle attività e pone in essere ogni atto necessario alla sua realizzazione, qualora non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e, comunque, periodicamente e/o quando lo ritenga opportuno il Presidente e/o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio stesso:

- elegge a maggioranza tra i propri componenti il Presidente ed ha il potere di revoca;

- elegge un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente qualora questi sia assente o impedito per giustificato motivo. In questo caso il Vicepresidente ha gli stessi poteri del Presidente, previa sua specifica procura.

La figura del Vicepresidente può essere anche assunta dal Segretario, se il Consiglio direttivo optasse in tal senso;

- elegge tra i propri componenti il Segretario e il Cassiere ed ha il potere di revoca di questi incarichi;

- conferisce ad uno o più dei propri componenti, ove necessario, specifiche deleghe, con la più ampia facoltà anche di creare ed istituire, modificare e revocare uno o più Comitati interni, aventi indirizzi e fini istituzionali diversi a seconda delle necessità ed opportunità che di volta in volta potranno essere individuate;

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- predispone il programma delle attività;

- può disporre di appositi gruppi di lavoro/comitati/commissioni che seguiranno l'attività su specifiche tematiche o progetti speciali;

- approva le bozze della Relazione annuale, del Rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso e del Bilancio preventivo per l'anno in corso, da presentare all'Assemblea Generale per la loro approvazione;

- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art.11.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza di metà più uno dei suoi componenti.

A parità di numero di voti prevale quello del Presidente.

Il Consiglio Direttivo coopta il primo dei candidati non eletti, in caso di dimissioni / recesso / espulsione per indegnità / esclusione per più di tre assenze continuative non giustificate di un Consigliere.

In mancanza di candidati non eletti o qualora nessuno di questi si dichiara disposto a subentrare nel Consiglio, Il Consiglio Direttivo a maggioranza coopta un socio che abbia in quel momento i requisiti per essere eletto.

Art. 18 - Poteri del Presidente

Il Presidente del Circolo è anche il Presidente del Consiglio Direttivo.

Ha la firma sociale e rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; è quindi il rappresentante legale dell'Associazione fotografica:

- convoca le Assemblee generali dei Soci e le adunanze del Consiglio Direttivo che presiede. In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente come individuato a norma dell'Art. 16;

- coordina le azioni dei Consiglieri e ne controlla l'effettivo svolgimento.

- gestisce tutti gli atti di ordinaria amministrazione diretti al compimento degli scopi istituzionali;

- ha poteri di straordinaria amministrazione che devono essere preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo a maggioranza relativa;

- firma la corrispondenza;

- redige annualmente la relazione dell'anno appena concluso;

- ha potere di firma unica relativamente alle spese dell'Associazione nei limiti previsti dal Regolamento di cui all'art. 32;

- autorizza il Cassiere a gestire i mezzi finanziari dell'Associazione mediante apposita apertura di c/c bancari o postali;

- autorizza il Cassiere od il Vicepresidente a sostenere le spese necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione e per le attività strettamente necessarie per l'attuazione degli scopi istituzionali;

- autorizza, sentito il parere del Cassiere e degli altri Consiglieri, Soci o terzi appositamente incaricati, a sostenere spese per conto dell'Associazione nell'ambito istituzionale di questa.

Art. 19 - Compiti del Segretario

Il Segretario del Consiglio Direttivo:

- redige i Verbali delle sedute che sottoscrive previa approvazione del Presidente, il quale li controfirma;

- firma la corrispondenza di ordinaria amministrazione e conserva gli atti sociali. Predispose le informative e le comunicazioni ordinarie sulla scorta delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo, presiede alla logistica ed alle necessità inerenti al buon funzionamento delle attività correnti sociali;

- informa il Consiglio circa le richieste formulate dai Soci o da terzi che chiedono collaborazione con il Circolo;

Qualora il Consiglio Direttivo optasse per attribuire al Segretario anche la carica di Vicepresidente, così come statuito dall'art. 16, il Segretario agirà con gli stessi poteri e limiti del Presidente dal quale deve aver ricevuto preventiva procura.

Art. 20 - Compiti del Cassiere

Il Cassiere è il responsabile della Cassa dell'Associazione:

- versa e preleva il denaro da un apposito conto corrente bancario o postale in-

testato al Circolo fotografico e da lui aperto su mandato del Presidente; sul conto corrente potranno operare, con firme disgiunte, oltre al Cassiere anche il Presidente e il Vicepresidente;

- ha potere di firma unica relativamente alle spese dell'Associazione nei limiti previsti dal Regolamento di cui all'art. 32;

- esige i crediti e, su mandato del Presidente, effettua i pagamenti per conto dell'Associazione stessa;

- si occupa della contabilità che viene gestita mediante il criterio "di cassa", ne tiene i registri e le altre scritture e li presenta ad ogni richiesta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei Soci che ne abbiano fatto richiesta scritta al Segretario od al Presidente;

- ottempera agli eventuali obblighi fiscali inerenti l'Associazione;

- redige annualmente la bozza di Rendiconto economico e di Bilancio preventivo dell'Associazione che, approvati dal Consiglio Direttivo, presenta all'Assemblea generale di Soci per la loro approvazione.

Art. 21 - Collegio dei Revisori dei conti

I Revisori dei conti, eventualmente nominati dall'Assemblea dei Soci durante le votazioni per il Consiglio Direttivo in numero di tre, devono controllare la regolarità delle scritture e delle operazioni compiute dal Tesoriere. Il collegio dura in carica un anno sociale. E' ammessa la rieleggibilità dei Revisori.

Art. 22 - Esercizio sociale

L'anno sociale e l'esercizio amministrativo hanno inizio il 1 gennaio di ogni anno e si chiudono al successivo 31 dicembre.

Art. 23 - Partecipazione all'Assemblea dei Soci

Hanno diritto di intervento tutti i Soci, quale che sia la categoria cui appartengono, purché in regola con la quota sociale per l'anno in corso.

Art. 24 - Assemblea Generale

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea Generale dei Soci viene convocata, almeno una volta l'anno, dal Presidente del Consiglio Direttivo, entro la fine del mese di marzo di ogni anno.

L'Assemblea potrà essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, dovranno formalizzare tale richiesta al Presidente del Consiglio Direttivo con l'indicazione dell'ordine del giorno richiesto ed il Presidente provvederà nelle forme previste alla convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Essa provvede:

- a nominare il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea stessa. Quest'ultimo redige apposito verbale che, dopo sottoscrizione propria e del Presidente dell'Assemblea, viene conservato presso la Sede;

- ad esaminare e votare la Relazione sull'andamento dell'Associazione presentata dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica;

- ad esaminare e votare i rendiconti economici annuali ed i bilanci preventivi, presentati dal Cassiere in carica;

- ad eleggere i componenti del Consiglio direttivo ogni qualvolta il loro mandato sia scaduto;

- discutere e votare il Regolamento come proposto dal Consiglio Direttivo e le sue eventuali modificazioni od integrazioni proposte dallo stesso;
- discutere e votare le proposte di modifica dello Statuto sociale e/o di scioglimento dell'Associazione. Per la loro votazione è richiesta la presenza di almeno due terzi dell'ammontare complessivo dei Soci in regola con la quota sociale e, per l'approvazione, la maggioranza assoluta dei voti. Le modifiche statutarie imposte da disposizioni di legge sono assunte a maggioranza relativa dei soci intervenuti;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 25 - Modalità di convocazione dell'Assemblea Generale

L'Assemblea generale può essere effettuata in prima od in seconda convocazione;

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

- a) gli avvisi di convocazione delle Assemblee generali dei Soci debbono essere portati all'attenzione dei Soci tramite avvisi affissi nella bacheca dell'Associazione, via e-mail, PEC, fax e/o mediante avviso pubblicato sul sito web istituzionale, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. Devono contenere l'ordine del giorno al quale lo svolgimento dell'Assemblea dovrà attenersi;
- b) l'Assemblea può essere tenuta in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno ma non meno di un'ora successiva a quella fissata per la prima convocazione;
- c) nell'avviso di convocazione deve essere espressa l'ora sia per la prima convocazione, sia per la seconda convocazione. Salvo fatti eccezionali, il luogo di convocazione coincide con la sede sociale;
- d) le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno);
- e) l'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei soci.

Art. 26 - Regolarità di costituzione dell'Assemblea

Le Assemblee Generali dei Soci sono legalmente costituite, salvo quelle di richiesta di modifica dello Statuto, quando è presente almeno la metà più uno del numero complessivo dei Soci in regola con la quota sociale per l'anno in corso.

I Soci che non sono in grado di intervenire personalmente alle assemblee possono delegare un altro Socio a rappresentarli con regolare delega scritta e firmata.

Non raggiungendosi alla prima convocazione il numero legale, l'Assemblea passa in seconda convocazione nei termini indicati nell'art. 25 ed è da intendersi costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 27 - Modalità di voto per le deliberazioni Assembleari.

Per la validità delle nomine alle cariche sociali si richiede la maggioranza re-

lativa dei voti degli intervenuti e rappresentati.

Per le Assemblee che modifichino lo Statuto ovvero deliberino lo scioglimento dell'Associazione occorrono le maggioranze di cui all'art. 25.

Le votazioni sono a scrutinio palese per alzata di mano, salvo che per la elezione dei Consiglieri, per la cui elezione si procede mediante scrutinio segreto con apposita scheda.

Sono ammesse deleghe scritte per l'esercizio del voto. Ogni Socio non potrà ricevere più di tre deleghe.

Art. 28 - Mozioni

I Soci in regola con la quota sociale possono presentare una o più mozioni, ciascuna da discutere nelle Assemblee generali dei Soci. Tali mozioni debbono essere sottoscritte e pervenire al Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, le mozioni saranno inserite fra le "varie ed eventuali".

Art. 29 - Patrimonio dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi ed oblazioni di Soci e di simpatizzanti;
- contributi ed oblazioni di Soci e di simpatizzanti per tutte le attività svolte ed organizzate dall'Associazione;
- contributi di privati, dello Stato, del Comune, di altri enti e associazioni finalizzati al sostegno delle attività istituzionali;
- contributi e proventi da iniziative diverse versati da Soci e da simpatizzanti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- altre entrate compatibili con la normativa in materia;

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i Soci, anche in forme indirette. Altrettanto non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'avanzo di gestione dovrà essere utilizzato esclusivamente per le attività istituzionali e non può essere distribuito, in qualunque modo o forma, tra i Soci.

Fanno altresì parte del patrimonio sociale tutte le dotazioni mobili ed immobili, materiali ed immateriali di proprietà dell'Associazione che siano stati dalla stessa acquistati nel corso della propria esistenza ovvero a lei pervenuti a titolo di omaggio, lascito, donazione, eredità e simili.

Rientrano nel patrimonio, in parte materiale in parte immateriale, dell'Associazione, l'archivio fotografico e di audiovisivi, il logo dell'Associazione, il sito web inclusa ogni altra forma di comunicazione su supporto digitale (es. pagina sui Social Network) e ogni altro materiale fisico acquisito nel tempo e utilizzato dall'Associazione per i propri scopi e attività (es. computer, videoproiettore, schermo, ecc...).

Il patrimonio dell'Associazione non può essere destinato ad altro uso che non sia quello per il quale è stato costituito.

Art. 30 - Rendiconto economico-finanziario dell'Associazione

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio

annuale successivo:

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 31 - Cessazione e scioglimento dell'Associazione

Nel caso di cessazione dell'attività sociale o di scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, il patrimonio dell'Associazione deve, previa copertura delle eventuali passività, essere ceduto gratuitamente ad altra Associazione con finalità analoga che ne continui l'attività e gli scopi, ivi compresa la conservazione e gestione dell'Archivio Fotografico oppure, previo realizzo per vendita delle cose di appartenenza sociale, donato ad opera benefica designata dall'Assemblea stessa o, per sua delega, dal Consiglio Direttivo. Resta salva una diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

Art. 32 - Regolamento

Norme particolari per l'applicazione del presente Statuto e per il regolare svolgimento della vita sociale devono essere sancite mediante apposito regolamento redatto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea Generale.

Il Regolamento non può andare in contrasto con il presente Statuto.

Art. 33 - Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto dallo statuto e dal regolamento trovano applicazioni le disposizioni previste dal Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

F.TI: Luca Federici - Renato Piazzini - Piero Alessandra - - Luisa Garassino -
Giovanna Sparapani - DR. VINCENZO GUNNELLA NOTAIO